



CONFCOMMERCIO

IMPRESSE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

**POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE**

Data 01.03.2010

Prot.n.00894 - Com.n.40

Oggetto: **Contributi INPS- Doppia contribuzione soci e amministratori di srl. - rimborso contributi versati.**

Come è noto, la sentenza n.3240/2010 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha enunciato il principio di diritto per cui la regola dettata dall'art.1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica anche al socio di srl che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico.

In tal caso, secondo la Suprema Corte, la scelta dell'iscrizione nella gestione separata o nella gestione commercianti spetta all'INPS in base al carattere di prevalenza.

Se dunque è ormai chiarito il principio giuridico, dal punto di vista operativo la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione pone non pochi problemi applicativi e **[apre la questione del rimborso di quanto fino ad oggi versato per effetto della posizione assunta dall'INPS in merito all'interpretazione della norma sopra citata.](#)**

Si ricorda infatti che l'INPS ha fin qui sostenuto la tesi che, relativamente all'obbligo della contribuzione dei soci di srl che esercitino attività commerciale nell'ambito della medesima, avrebbe potuto assumere una diversa posizione soltanto a seguito di un orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni Unite.

Relativamente all'applicazione del criterio della prevalenza, ai fini dell'individuazione dell'unica gestione cui i soggetti in questione avrebbero dovuto essere iscritti, la Cassazione ha evidenziato che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente - per cui si verserà nell'ipotesi di iscrizione nella gestione commercianti qualora il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (dove per partecipazione al lavoro aziendale va inteso lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) - e con le regole vigenti nella gestione di competenza.

[A questo punto, in attesa che l'INPS maturi una decisione al riguardo, l'eventuale richiesta di rimborso potrà essere presentata all'Istituto, previa un'autonoma valutazione della singola posizione contributiva oggetto della richiesta stessa.](#)

Facciamo riserva di fornire, non appena possibile, ulteriori aggiornamenti.

Il Responsabile
Alessandro Vecchiatti